



Istituto Nazionale di Statistica

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modifiche e integrazioni, recante “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica”, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, con il quale è stato adottato il “Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica”;

Visto lo Statuto dell'Istat approvato dal Consiglio dell'Istituto con deliberazione n. CDXLIV del 7 dicembre 2017 e modificato con deliberazione n. CDXCV del 13 dicembre 2019;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto approvato dal Consiglio con deliberazione n. CDLXXV nella seduta del 29 aprile 2019 e modificato con deliberazione n. CDXCVI del 13 dicembre 2019;

Visto il Regolamento del personale dell'Istituto nazionale di statistica approvato dal Consiglio con deliberazione n. CDLXXXVII del 9 settembre 2019;

Vista deliberazione n. CDLXXXIX del Consiglio approvata nella seduta del 2 ottobre 2019, e, in particolare, l'Allegato 2 concernente le “Strutture dirigenziali dell'Istituto nazionale di statistica”, come modificato con deliberazione DOP /1135/2019 del 28 ottobre 2019, ratificata dal Consiglio con deliberazione n. CDXCI del 6 novembre 2019, che prevede l'articolazione delle Direzioni e dei relativi Servizi nonché le funzioni ad essi attribuite, in vigore dal 1° dicembre 2019;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 2, del sopra citato allegato 2 “Strutture dirigenziali dell'Istituto nazionale di statistica” che prevede che il Responsabile della protezione dei dati, individuato ai sensi del regolamento europeo (UE) 2016/679, svolge all'interno dell'Ufficio di Presidenza le attività ad esso attribuite, con le garanzie di indipendenza e di autonomia previste dalla norma;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, che introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);

Considerato che il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);

Considerato altresì che le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37,



Istituto Nazionale di Statistica

IL PRESIDENTE

paragrafo 5) e che il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento;

Considerato che l'Istituto nazionale di statistica è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Viste le "Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema Statistico nazionale pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101";

Viste le "Linee guida sui responsabili della protezione dei dati", adottate il 13 dicembre 2016 dal Gruppo di lavoro istituito ai sensi dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE;

Vista la deliberazione n. DOP/203/2020 del 24 febbraio 2020, con la quale è stata indetta una procedura selettiva per titoli ed eventuale colloquio, per l'individuazione del Responsabile della protezione dei dati (RPD) dell'Istituto nazionale di statistica, nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) e delle "Linee guida sui responsabili della protezione dei dati" adottate dal Gruppo di lavoro istituito ai sensi dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE (Procedura codice R-P-D-2020);

Considerato che l'Istituto nazionale di statistica, all'esito della suddetta procedura selettiva interna, ha ritenuto che la dott.ssa Cecilia COLASANTI, dipendente di ruolo dell'Istituto con il profilo di primo tecnologo di II l.p., sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD;

Ritenuto di procedere alla designazione della dott.ssa Cecilia COLASANTI

DELIBERA

Art. 1

La dott.ssa Cecilia COLASANTI (matr. 4979), primo tecnologo di II l.p., è designata, a far data dal 1 giugno 2020, Responsabile dei dati personali (RPD) per l'Istituto nazionale di statistica. L'Istituto si riserva la facoltà di vigilare sulla puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia e delle istruzioni impartite.



Istituto Nazionale di Statistica

IL PRESIDENTE

Art. 2

La dott.ssa Cecilia COLASANTI è chiamata a svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

I compiti del RPD attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dall'Istituto Nazionale di Statistica.

L'Istituto nazionale di statistica si impegna a:

- mettere a disposizione del RPD le risorse necessarie per l'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 39 del citato Regolamento n. 2016/679/UE;
- coinvolgere il RPD in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati;
- non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempiimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse con il ruolo di RPD.

Art. 3

L'incarico è conferito per un periodo di tre anni, rinnovabili per una sola volta. L'incarico alla dott.ssa Cecilia COLASANTI può essere revocato per il mancato assolvimento dei compiti connessi al medesimo incarico o qualora, a seguito di verifica, la scelta organizzativa effettuata dall'Istat per ottemperare alle prescrizioni della Sezione 4 del RGPD dovesse risultare non adeguata alla complessità delle funzioni esercitate dall'Istituto.



Istituto Nazionale di Statistica

IL PRESIDENTE

Art. 4

La dott.ssa Cecilia COLASANTI non percepirà alcun compenso per lo svolgimento del suddetto incarico.

Art. 5

La dott.ssa Cecilia COLASANTI è trasferita dal Dipartimento per la produzione statistica – Direzione Centrale per gli studi e la valorizzazione tematica nell'area delle statistiche sociali e demografiche all'Ufficio di Presidenza.

Art. 6

Il nominativo e i dati di contatto del RPD saranno resi disponibili nella intranet dell'Istituto e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale.

IL PRESIDENTE

